

Al comma 1, sopprimere le parole: nella donna, nell'uomo o.

***1. 14.** Cè.

Al comma 1, sopprimere le parole: nella donna, nell'uomo o.

***1. 2.** Guarino.

Al comma 1, sopprimere le parole: nella donna, nell'uomo o.

***1. 32.** Mussolini.

Al comma 1, sostituire le parole: nella donna, nell'uomo o nella coppia con le seguenti: in uno o in entrambi i coniugi.

****1. 5.** Lucchese, Giovanardi.

Al comma 1, sostituire le parole: nella donna, nell'uomo o nella coppia con le seguenti: in uno o in entrambi i coniugi.

****1. 9.** Giacalone, Servodio, Scantamburlo.

Al comma 1, dopo la parola: coppia aggiungere la seguente: eterosessuale.

1. 10. Manzione.

Al comma 1 sopprimere le parole: volte a facilitare la procreazione nonché le seguenti: tutelando il diritto dei soggetti coinvolti.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono tutelati i diritti di tutti i soggetti coinvolti: donna, uomo ed embrione.

1. 12. Cè.

Al comma 1, sostituire la parola: facilitare con la seguente: favorire.

1. 38. La Commissione.

Al comma 1 sostituire la parola: facilitare con le seguenti: rendere possibile.

1. 11. Cè.

Al comma 1 sostituire la parola: facilitare con la seguente: permettere.

1. 20. Valpiana, Saia, Nardini.

Al comma 1, sopprimere le parole: qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati o non idonei.

1. 33. Mussolini.

Al comma 1 sostituire le parole: qualora altri metodi con le seguenti: qualora i metodi

1. 21. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1 sostituire la parola: risultino con le seguenti: siano risultati

1. 22. Valpiana.

Al comma 1, sostituire la parola: diritto con la seguente: i diritti

1. 30. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1 sostituire le parole: dei soggetti coinvolti con le seguenti: della coppia di coniugi che ne ha fatto richiesta e del nascituro

1. 23. Pivetti, Bastianoni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in particolare del concepito.

***1. 4.** Giacalone, Polenta, Cananzi, Corsini, Gambale, Soave, Guarino

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in particolare del concepito.

***1. 35.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La presente legge disciplina altresì le tecniche di manipolazione genetica e di sperimentazione sull'embrione umano.

1-ter. Le tecniche di cui al comma 2 sono compiute nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo e della dignità umana.

1. 13. Taradash, Calderisi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge con "procreazione medicalmente assistita" si intende una procreazione ottenuta con modalità diverse dal rapporto sessuale e mediante atto medico, utilizzando gameti provenienti dalla coppia, di cui all'articolo 5, che ne fa richiesta. La procreazione medicalmente assistita comprende le tecniche di fecondazione in vivo e in vitro. Per "fecondazione in vivo" si intende la fecondazione di ovociti all'interno del corpo della donna. Per "fecondazione in vitro" si intende la fecondazione di ovociti al di fuori del corpo della donna.

2. Ai fini della presente legge per "gamete" si intende l'ovocita e lo spermatozoo.

3. Ai fini della presente legge per "embrione" si intende l'ovocita fecondata, capace di sviluppo, a partire dal momento della fecondazione, ovvero dalla penetrazione dello spermatozoo nell'ovocita.

1. 05. Cè.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo del Codice Civile è così modificato:

ART. 1. *(Capacità giuridica)* 1. Ogni essere umano ha capacità giuridica fin dal momento del concepimento.

2. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

1. 03. Cè.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

L'articolo 1 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 1. — *(Capacità giuridica)*. 1. La capacità giuridica si acquista fin dal momento del concepimento.

2. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

1. 06. Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Principi).

Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

1. 02. Cè.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere soggetto a restrizione o limitazione alcuna.

***1. 01.** Procacci.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Principi).

1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere soggetto a restrizione o limitazione alcuna.

***1. 04.** Cè.

(A.C. 414 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Interventi contro la sterilità e la infertilità).

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e dell'infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della sanità promuove altresì campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di

assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Ai fini della presente legge con "procreazione medicalmente assistita" si intende una procreazione ottenuta con modalità diverse dal rapporto sessuale e mediante atto medico, utilizzando gameti provenienti dalla coppia, di cui all'articolo 5, che ne fa richiesta. La procreazione medicalmente assistita comprende le tecniche di fecondazione in vivo e in vitro. Per "fecondazione in vivo" si intende la fecondazione di ovociti all'interno del corpo della donna. Per "fecondazione in vitro" si intende la fecondazione di ovociti al di fuori del corpo della donna.

2. 2. Cè.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Ai fini della presente legge per "gamete" si intende l'ovocita e lo spermatozoo.

2. 3. Cè.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Ai fini della presente legge per "embrione" si intende l'ovocita fecondata, capace di sviluppo, a partire dal momento della fecondazione, ovvero dalla penetrazione dello spermatozoo nell'ovocita.

2. 4. Cè.

Al comma 1 premettere le parole: Il Governo, sentiti i Ministri competenti ed in particolare.

2. 5. Manzione.

Al comma 1 primo periodo, dopo la parola sanità: sopprimere la parola: sentito.

2. 6. Manzione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cause patologiche con le seguenti: cause anatomo-funzionali.

2. 1. Lucchese, Giovanardi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ambientali aggiungere le seguenti: e alimentari.

2. 7. Cé.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ambientali aggiungere le seguenti: anagrafiche, sugli stili di vita

2. 8. Valpiana, Nardini.

Sopprimere il comma 2.

2. 9. Pivetti, Bastianoni.

(A.C. 414 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405).

1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure per l'adozione o per l'affidamento familiare ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al capoverso, sostituire la parola: adeguata con la seguente: completa

3. 3. Pivetti, Bastianoni.

Al capoverso, aggiungere in fine le parole: sia nazionale che internazionale.

3. 1. Manzione.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ad offrire servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità.

3. 4. *(Nuova formulazione)* Pivetti, Bastianoni.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1998, N. 451, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER GLI ADDETTI AI SETTORI
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DELL'AUTOTRA-
SPORTO (5544)**

(A.C. 5544 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

*(Allineamento aliquote contributive per le
aziende di trasporto).*

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende

sono rideterminate con riferimento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Oneri indiretti in materia di autotrasporto).

1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono elevati rispettivamente a lire 35.500 e lire 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

3. Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive per l'utilizzazione delle risorse assegnate con il presente articolo, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessiva-

mente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5544 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « rideterminate con riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « ridotte mediante allineamento »;

al comma 2, le parole: « somme residue per il prepensionamento di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « disponibilità

in conto residui dell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Pensionamenti anticipati", capitolo 3662, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, del ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « n. 556, » sono inserite le seguenti: « recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, » sono soppresse; e la parola: « rideterminati » è sostituita dalla seguente: « ridotti »;

al comma 3, le parole: « Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 1998 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, ».

(A.C. 5544 – sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 7. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Sopprimere il comma 1.

1. 8. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, sostituire le parole: in attesa con le seguenti: nelle more.

1. 1. Bocchino, Savarese.

Al comma 1, dopo le parole: servizi di trasporto aggiungere le seguenti: e dei lavoratori del settore

1. 12. Boghetta

Al comma 1, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: e acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari.

1. 6. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: e sentite le competenti commissioni parlamentari.

1. 5. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, sostituire le parole: ridotte mediante allineamento con le seguenti: sono rideterminate, in loro favore, con riferimento.

1. 2. Bocchino, Savarese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di migliorare le aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3 del decreto — legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1989, n. 205, possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto rapido di massa, nonché al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 22.

1. 11. Mammola.

Sopprimere il comma 2.

1. 9. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 2, sostituire le parole :Alle minori entrate con le seguenti: Ai minori introiti.

1. 3. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, sostituire la parola : derivanti con le seguenti: che derivano.

1. 4. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, dopo le parole: l'autorizzazione di spesa aggiungere le seguenti: per il prepensionamento

1. 13. La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

1. 10. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).

1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I contratti di servizio di cui al comma 1 sono soggetti all'imposta di registro a tassa fissa ed esenti da diritti di segreteria.

3. È effettuato a titolo gratuito, con esenzione da ogni imposta e tassa, il trasferimento dallo Stato alle regioni di beni

e degli impianti delle Ferrovie indicate all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 422 del 1997.

1. 01. Angelici.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di pagamento dei premi INAIL).

1. Il pagamento all'INAIL dei premi dovuti alle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 giugno 1988, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, come modificato dal decreto 14 maggio 1998, è effettuato ai sensi dell'articolo 59, comma 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa 9121 nella classe di rischio 5.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

2. 11. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole per conto di terzi aggiungere le seguenti: previsti a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate.

2. 12. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola : elevati con la seguente: aumentati.

2. 1. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.

Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.

2. 3. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 60 miliardi.

Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 60 miliardi.

2. 4. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

2. 5. Bocchino, Savarese.

Sopprimere il comma 3.

2. 14. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

« 3. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alla categoria N 3 della let-

tera c) e della categoria 0 4 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto terzi sono soggetti a riduzione compensata a decorrere dal 1 Gennaio 1999, commisurata al volume di fatturato annuale. Tali riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate alle imprese esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitino professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi e a loro cooperative o consorzi purché iscritte all'Albo.

Queste disposizioni si applicano anche alle imprese cooperative o consorzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea purché in regola con la propria regolamentazione vigente in materia di accesso al mercato.

3-bis. La riduzione compensata di cui al precedente comma 3 si applica secondo le percentuali rapportate ai seguenti scaglioni di fatturato annuo:

da 100 a 200 milioni di lire riduzione del 10 per cento;

da 200 a 400 milioni di lire riduzione del 15 per cento;

da 400 a 800 milioni di lire riduzione del 20 per cento;

da 800 a 1.500 milioni di lire riduzione del 25 per cento;

oltre 1.500 milioni di lire riduzione del 30 per cento.

Il fatturato di cui al comma 3 deve essere inteso realizzato sulle tratte autostradali in gestione ad ogni singola società concessionaria.

3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e *3-bis*

le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

3-quater. Eventuali altre forme di riduzione in essere per le imprese di auto-transporto che siano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono applicabili esclusivamente ai soggetti di cui al precedente comma 3 ».

2. 16. Mammola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assegnato con la seguente attribuito.

2. 9. Bocchino, Savarese.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole : anche con riferimento con le seguenti: con esclusivo riferimento.

2. 20. Mammola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: con riferimento con le seguenti: relativamente.

2. 7. Bocchino, Savarese.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse con le seguenti: da realizzare mediante l'introduzione, attraverso convenzioni da stipulare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, di un sistema di riduzioni compensate sui pedaggi autostradali.

2. 18. Mammola.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da concludersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto e nelle quali siano previste riduzioni com-

pensate dei pedaggi autostradali per i veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate.

2. 17. Mammola.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma.

2. 8. Bocchino, Savarese.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da entro quindici giorni fino a: presente articolo con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto emana con apposito decreto norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali per consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

2. 21. Mammola.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: dei criteri fino alla fine del comma con le seguenti: della necessità di favorire attraverso riduzioni compensate dei pedaggi autostradali la crescita delle imprese anche attraverso la costituzione di cooperative e consorzi e mediante sconti legati al fatturato concessi a tutti i veicoli commerciali aventi massa complessiva superiore alle 12 tonnellate.

2. 19. Mammola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'erogazione della somma di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione al Parlamento, da parte del comitato centrale medesimo, di una relazione che specifichi l'utilizzo della somma assegnata con il decreto — legge 27 maggio 1998, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1998,

n. 245, recante « Misure urgenti per l'autotrasporto ».

2. 15. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 4, sostituire le parole: All'onere derivante con le seguenti: Alle spese derivanti.

2. 10. Bocchino, Savarese.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 3.

2. 02. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante

corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART 2-bis.

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche).

1. I commi 31 e 32, dell'articolo 5, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono abrogati.

2. Per le imprese che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e che posseggono un numero di rimorchi o semirimorchi superiore al numero di motrici o trattori, il pagamento della tassa automobilistica avviene con riferimento al peso massimo trainabile dalle motrici o trattori medesimi.

3. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato, alle regioni a statuto ordinario.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 03. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione).

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'accisa sul gasolio per autotrazione, è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

2. 04. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Premi assicurativi).

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante

corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 05. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Albo nazionale degli autotrasportatori).

I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono confermati fino alla data del 31 dicembre 1999.

2. 06. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica al decreto 4 dicembre 1998).

All'articolo 2, comma 3, del decreto 4 dicembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1998, n. 295, dopo le parole : « di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara, e Parma-Fontevivo) », sono inserite le seguenti: « nonché ai *terminals* intermodali della regione Lombardia (Busto Arsizio, Milano-Rogoredo, Milano-Smistamento) ».

2. 07. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1342 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTO A ROMA IL 13 SETTEMBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3500)

(A.C. 3500 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993.

(A.C. 3500 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.